

CAMERA DEI DEPUTATI N. 349

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NAPOLITANO, SPAGNOLI, BARBERA, LODA, FRACCHIA

Presentata l'11 agosto 1983

Norme riguardanti la decretazione d'urgenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia della decretazione d'urgenza costituisce da anni motivi di tensioni in Parlamento e di aspre polemiche nei confronti del Governo, per il ricorso che esso ha fatto in misura crescente a tale strumento, che ha perso ogni carattere di straordinarietà e di urgenza, ed è divenuto un modo normale di legiferazione.

Nel corso dei quattro anni della VIII legislatura, il Governo ha presentato ben 271 decreti-legge, la cui conversione ha occupato in modo pressoché totale i lavori dell'Assemblea. I decreti decaduti per scadenza dei termini sono stati rinnovati anche più volte, con un peso rilevante di lavoro per le Commissioni e l'Aula. Più ancora i decreti-legge hanno offerto spazio per manovre ostruzionistiche cui il Governo ha risposto spesso col voto di fiducia: ne è risultata quasi del tutto impedita l'opposizione e la stessa maggioranza di

esercitare la funzione legislativa. Spesso i tempi di approvazione hanno consentito l'esame della legge di conversione solo ad uno dei rami del Parlamento, svuotando sostanzialmente il bicameralismo. Infine la programmazione dei lavori è stata pregiudicata dal susseguirsi a getto continuo di decreti-legge, che così hanno sostanzialmente impedito alle Camere di affrontare riforme di rilievo, respinte indietro a causa della priorità di esame riservata ai decreti-legge.

La Camera, preoccupata di questa situazione, ha varato nel 1981 una modifica del regolamento diretta a provocare un esame attento e preventivo sulla esistenza dei presupposti di cui l'articolo 77. Ma i propositi, in allora espressi dai gruppi che votarono quella proposta, di operare seriamente un filtro, sì da indurre il Governo a rientrare nell'alveo della Costituzione, furono nella pratica disat-

tesi. Infatti i deputati della maggioranza finirono per sostenere sempre o quasi la coerenza costituzionale dei decreti sottoposti al loro esame, anche quando questa era clamorosamente inesistente.

È indubbio che occorre percorrere altre strade per trovare rimedi ad una situazione che è divenuta intollerabile, che costituisce un grave fatto di lesione delle prerogative del Parlamento e che è stato fonte di disordine, di confusione nell'attività legislativa, e anche di una produzione legislativa scadente e confusa a danno della certezza del diritto.

Questa strada va ricercata, anche tenendo conto delle esigenze del Governo, ma non solo del Governo, di conseguire per questioni urgenti dal Parlamento decisioni in tempi garantiti. Si pone perciò l'esigenza di affrontare nel suo complesso e contestualmente e in tempi rapidi, questo delicato problema da cui dipende, in molta parte, il mantenimento di un equilibrio nei rapporti tra il Parlamento e il Governo.

La nostra proposta va in questa direzione, e si articola per un verso nella richiesta, avanzata formalmente con apposito strumento, di prevedere, nel regolamento, procedure particolarmente rapide al Governo e anche ai parlamentari di opposizione e di maggioranza, e nel

contempo di dare alla decretazione d'urgenza, con legge ordinaria, una disciplina che al di là dei presupposti previsti dall'articolo 77, precisi e definisca i limiti che il Governo non può superare con la decretazione d'urgenza. Il Governo ha già predisposto in questo senso una specifica disposizione, ricompresa nell'articolo 20 del disegno di legge sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio. Si tratta di stralciarlo e di consentirne la rapida approvazione.

Per questo presentiamo l'attuale proposta di legge che ricomprende pressoché integralmente l'articolo 20 del predetto disegno di legge, che regola la decretazione d'urgenza e la legge di conversione, definendo i casi e le situazioni che non consentono l'emanazione del decreto-legge. Alla normativa predisposta dal Governo e che abbiamo voluto integralmente recepire (nonostante riserve su alcune soluzioni che riprenderemo e svolgeremo nel corso della discussione), abbiamo aggiunto un altro limite alla decretazione d'urgenza che riguarda il divieto di rinnovare i decreti-legge non convertiti per la scadenza dei termini di cui all'articolo 77.

Sono perciò evidenti le ragioni di questa iniziativa che vuole aprire la strada alla soluzione di un problema istituzionale di grande importanza e delicatezza.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria, adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica, con il titolo « decreto-legge » e con l'indicazione nel preambolo dei particolari motivi di necessità e di urgenza e straordinarietà che ne giustificano l'adozione, nonché dall'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il decreto-legge è pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella *Gazzetta Ufficiale* immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge.

La conversione avviene mediante l'approvazione dell'articolo unico di una legge che reca nel titolo l'indicazione della « conversione senza modifiche » del decreto-legge. La conversione con modifiche avviene mediante approvazione articolo per articolo di una legge contenente le disposizioni convertite del decreto-legge e le modifiche apportate, che reca nel titolo l'indicazione della « conversione con modifiche ». Le modifiche apportate, appositamente elencate in allegato alla legge, hanno efficacia dal giorno della pubblicazione della legge di conversione.

Non è consentito il ritiro del disegno di legge di conversione, ma il Governo può chiederne il trasferimento all'altro ramo del Parlamento prima dell'inizio dell'esame.

Il Governo non può, mediante decreto-legge, riprodurre disposizioni dichiarate illegittime e private di efficacia ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, ovvero regolare i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Il Governo non può presentare un decreto che rinnovi o ripeta sostanzialmente il contenuto di un decreto di cui sia stata negata la conversione, o che sia decaduto per mancata conversione nei termini previsti dall'articolo 77.

Il Governo non può con decreto-legge provvedere nella materia elettorale e nelle altre di cui all'articolo 72, quarto comma, della Costituzione.